

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 552

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DI BELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Modifica degli articoli 644 e 644-*bis* del codice penale

ONOREVOLI SENATORI. - L'allarme sociale, già diffuso per la consapevolezza degli effetti nefasti dell'usura, cresce giorno dopo giorno man mano che si è costretti a constatare la dimensione criminale che l'usura va assumendo.

L'usuraio classico, la cui pericolosità sociale non può comunque essere rimossa, viene sempre più sostituito da una figura sociale emergente che è quella dell'usuraio criminale, in quanto l'usura non è più fine a se stessa ma tende ad essere uno strumento efficace per la conquista di aziende industriali, commerciali, agricole, nel territorio affinché il controllo criminale dello stesso possa esercitarsi attraverso l'espletamento

di attività non immediatamente riconducibili alla illegalità o al crimine.

Attraverso l'usura passa anche una quota significativa del riciclaggio del denaro sporco per cui diventa sempre più indispensabile dare un indicatore economico certo per individuare la presenza concreta di fenomeni di usura.

Tenute presenti perciò le sollecitazioni e le elaborazioni di enti e associazioni varie; considerata la necessità di dare la certezza del diritto per l'individuazione e la punizione del reato di usura, invito gli onorevoli senatori a votare, sulla base di queste considerazioni, a favore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 644 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644. - (*Usura*). - Chiunque fuori dai casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. Sono da considerarsi usurari gli interessi che superano del quindici per cento annuo il tasso debitore più favorevole praticato dagli istituti di credito.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dai casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere a sè o ad altri per la mediazione, un compenso usurario.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria;

b) se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nei confronti di una persona che svolge attività imprenditoriale o professionale;

c) se il colpevole ha agito approfittando dello stato di difficoltà economica e finanziaria di una persona.

Ai fini degli accertamenti patrimoniali si applica il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

La condanna per uno dei delitti previsti dai commi precedenti comporta le seguenti pene accessorie:

a) confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a

commettere i delitti previsti dai commi precedenti o delle cose che ne rappresentano il prodotto o il profitto;

b) interdizione dai pubblici uffici e incapacità a ricoprire uffici direttivi presso società ed enti operanti nel settore finanziario e creditizio per un periodo da uno a cinque anni;

c) pubblicazione della sentenza sui quotidiani a diffusione nazionale. In caso di inadempienza la pubblicazione è disposta dalla Banca d'Italia, e al trasgressore si applica per questo solo fatto la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni, oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione».

Art. 2.

1. L'articolo 644-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 644-bis. - (*Interessi usurari*). - È usuraria la pattuizione, a titolo di corrispettivo per una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, di interessi o altri vantaggi nella misura superiore al tasso di cui al primo comma dell'articolo 644. Il predetto tasso è determinato trimestralmente dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esprime il parere di cui al primo comma sulla base delle rilevazioni del tasso marginale di interesse applicato alle operazioni di credito svolte con il pubblico dagli intermediari di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 154.

Gli intermediari di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente il tasso annuo effettivo globale (TAEG) di interesse, nonché le commissioni, spese, assicurazioni, interessi di mora e gli altri oneri accessori, applicati nella concessione dei finanziamenti».